|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 9 agosto 2017

Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore

di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica

amministrazione. (17A05855)

(GU n.194 del 21-8-2017)

 IL MINISTRO

 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 di concerto con

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 Visto l'art. 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ,

rubricato «Compensazione di somme iscritte a ruolo» il quale prevede

che: «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche

nell'anno 2017 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per

l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel

citato comma 7-bis e' adottato entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

 Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di

esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge

1° dicembre 2016, n. 225;

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in

particolare, l'art. 1, comma 129, il quale prevede che: "Le

disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le

modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, e'

adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge»;

 Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il

quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis,

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche

nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per

l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

 Visto l'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014,

che al comma 1-bis dispone: «Agli articoli 28-quater, comma 1, e

28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli

enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli

enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle

seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni»;

 Visto l'art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che

differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle

esattoriali ai fini della compensabilita' con i crediti certificati;

 Visto l'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

9, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nel

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la

compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore

delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche

professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione

e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012,

pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21

giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012,

qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito

vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli

aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi

elenchi all'agente della riscossione.»;

 Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 del 2013,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in

materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche

amministrazioni;

 Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,

rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione

dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti

delle amministrazioni pubbliche»;

 Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti

pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di

cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in

particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle

disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in

materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni,

enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute

per somministrazioni, forniture e appalti;

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure

di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia

tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge

2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante

«Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente

«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente

«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione

della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

 Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con

somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», come modificato,

dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

dall'art. 9, comma 01, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e,

successivamente, dall'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161 recante

«Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore

di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica

amministrazione»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 recante

«Modalita' di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle

esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti

non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della

pubblica amministrazione»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014,

recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in

favore di imprese e professionisti titolari di crediti non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica

amministrazione»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19

ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6

novembre 2012, in materia di «Modifiche al decreto 25 giugno 2012,

recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma

telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e

appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del

Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive

modificazioni e integrazioni»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19

ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6

novembre 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non

prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello

Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture

e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di

iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24

settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre

2012, n. 256, in materia di «Modifica del decreto 22 maggio 2012,

recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma

telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti

da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

nazionali»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25

giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio

2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in

forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e

appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del

Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive

modificazioni e integrazioni»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25

giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio

2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni,

degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per

somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con

le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.

31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22

maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n.

143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma

telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti

da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

nazionali»;

 Decreta:

 Art. 1

 Compensazione nell'anno 2017 delle cartelle esattoriali

 1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del

10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle

cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari

di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti

della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime

modalita', anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati

agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

 Art. 2

 Decorrenza

 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo

stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 9 agosto 2017

 Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

 Il Ministro

dello sviluppo economico

 Calenda

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |